



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso n. 45 di Adunanza Plenaria del 2011, proposto da:

Cosimo Di Paola, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Marcello Fecarotti, con domicilio eletto presso Bruno Forti in Roma, piazza dei Quiriti N.3;

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Salvatore Gaetano Schillaci, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Calafiore, con domicilio eletto presso Daniela Brunetti in Roma, via Igino Giordano 14;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Roberto Politi e Gabriella Guzzardi, non costituiti;

per regolamento di competenza

sul ricorso proposto dal Dottor Salvatore Schillaci dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione III n. 2080/2011.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli Avvocati Elia Barbieri, per delega dell'Avv. P'ecarotti, e dello Stato Spina;

1. Con ricorso n. 2080/2011, proposto dinanzi al TAR per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, il Dott. Salvatore Gaetano Schillaci ha impugnato i seguenti atti:

- delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (CPGA) adottata nella seduta del 25 febbraio 2011, avente per oggetto la rieiezione della proposta formulata dalla IV Commissione Consiliare, di conferimento al ricorrente delle funzioni di Presidente di Sezione Interna presso il TAR per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania;
- delibera del CPGA, adottata nella seduta dell'11 marzo 2011, con cui era stata dichiarata inammissibile la riproposizione della proposta di nomina del ricorrente, formulata dalla IV Commissione;
- la nota del Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 22 marzo 2011, prot. n. 0006949, concernente la comunicazione al ricorrente delle due indicate delibere del CPGA;
- il Regolamento Interno per il funzionamento del CPGA, adottato con

delibera del 6 febbraio 2004;

- i criteri sull'interpello e sul giudizio di idoneità per la nomina, fra l'altro, a Presidente di Sezione Interna di TAR, adottati dal CPGA, con delibera del 22 ottobre 2010.

2. Il Dott. Cosimo di Paola, evocato in giudizio in qualità di controinteressato, unitamente ai Dottori Roberto Politi e Gabriella Guzzardi, ha proposto regolamento preventivo di competenza dinanzi al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 15 del codice del processo amministrativo, sostenendo che la controversia in oggetto appartiene alla competenza inderogabile del TAR per il Lazio, in considerazione della evidente efficacia ultraregionale delle delibere impugnate.

3. L'esame del ricorso per regolamento di competenza è stato assegnato all'Adunanza Plenaria, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 373 del 24 dicembre 2003, nella composizione integrata prevista dalla stessa norma.

4. In questa fase di giudizio, si sono costituiti il Dott. Schillaci, il quale insiste per la competenza del TAR siciliano, adito con il ricorso introduttivo, e l'Avvocatura Generale dello Stato che aderisce alla tesi volta alla affermazione della competenza del TAR per il Lazio.

5. Il regolamento di competenza è fondato.

6. L'articolo 13 del codice del processo amministrativo definisce il modo lineare e puntuale l'ambito della competenza territoriale inderogabile del TAR, stabilendo le seguenti regole:

- per le controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il TAR nella cui circoscrizione esse hanno sede;

- il TAR è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il TAR ha sede;

- per le controversie riguardanti i pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il TAR nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio;

- negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali il Tar per il Lazio, sede di Roma e , per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale il TAR nella cui circoscrizione ha sede il soggetto pubblico.

7. La controversia in esame ha per oggetto, fra l'altro, l'impugnazione di due delibere del CPGA, aventi portata indiscutibilmente generale, riguardanti, rispettivamente:

- il regolamento interno del Consiglio (delibera adottata il 6 febbraio 2004);

- la fissazione dei criteri per il conferimento delle funzioni di Presidente di Sezione Interna di TAR (delibera del 22 ottobre 2010).

8. Entrambi gli atti sono stati adottati da un organo statale ed hanno efficacia estesa all'intero territorio nazionale.

9. Tale circostanza è di per sé risolutiva per radicare la competenza territoriale del TAR per il Lazio, sede di Roma, senza che possa in alcun modo entrare in gioco il diverso criterio della sede di servizio del pubblico dipendente, invocato dalla parte ricorrente.

10. Infatti, nel caso in cui il ricorso introduca più di una controversia, una delle quali (isolatamente considerata) spettante alla competenza territoriale del TAR periferico, e l'altra attribuita al TAR per il Lazio, sede di Roma, deve essere conservata l'unità del giudizio, dinanzi al TAR per il Lazio,

sede di Roma, chiamato a conoscere della legittimità di atti di amministrazione statale ad efficacia ultra regionale.

11. Non vi è ragione di ritenere, infatti, che il codice del processo amministrativo abbia inteso contraddire il consolidato indirizzo interpretativo in materia, accordando preferenza, invece, al TAR periferico, in virtù del diverso criterio della sede di servizio del dipendente.

12. A questo proposito, è opportuno evidenziare che il codice del processo amministrativo, nel sancire il nuovo principio della competenza territoriale sempre inderogabile, non ha dettato alcuna specifica regola riguardante il mutamento della competenza territoriale, per ragioni di connessione.

Si deve ritenere, tuttavia, che assuma portata generale il principio della concentrazione del giudizio dinanzi allo stesso giudice, che realizza i valori della effettività della tutela (articolo 1) e della ragionevole durata del processo (articolo 2, comma 2).

In questo senso, l'esigenza di assicurare comunque l'unitarietà del processo è confermata dalla previsione dell'articolo 32, secondo cui "è sempre possibile nello giudizio il cumulo di domande connesse, proposte in via principale o incidentale".

13. Qualora le diverse domande proposte, isolatamente considerate, appartengano alla competenza di diversi TAR, per individuare il giudice territorialmente competente possono trovare applicazione i principi del processo civile in materia e, in particolare, l'articolo 34, rubricato "Accertamenti incidentali", secondo cui "il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a

quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui”.

14. Ora, nel caso oggetto del presente giudizio, l'accertamento della legittimità degli atti generali adottati dal Consiglio di Presidenza assume senz'altro carattere pregiudiziale rispetto alla contestazione delle altre determinazioni concrete adottate dall'organo di autogoverno, in affermata applicazione del proprio regolamento di funzionamento e dei criteri fissati per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive.

Pertanto, la competenza a conoscere di tutte le domande proposte dal ricorrente spetta al TAR per il Lazio, sede di Roma.

15. Diviene irrilevante, pertanto, ai fini della decisione del presente regolamento di competenza, stabilire quale sia l'effettiva portata (innovativa o meramente ricognitiva) della previsione contenuta nello schema di decreto correttivo al codice del processo amministrativo (attualmente all'esame del Parlamento), secondo cui tutte le controversie concernenti atti adottati dal CPGA spettano alla competenza del TAR per il Lazio – sede di Roma, indipendentemente da ogni possibile considerazione della loro efficacia ultra regionale o infra regionale.

A dire del ricorrente, Dott. Schillaci, la norma in itinere, assumendo contenuto innovativo, confermerebbe che, sino alla sua entrata in vigore, la competenza a conoscere degli atti adottati dal CPGA, aventi effetti diretti su singoli magistrati, spetterebbe sempre al TAR territoriale, in base all'assorbente criterio della sede di servizio.

Al contrario, però, è plausibile, e preferibile, anche l'opposta opinione, secondo cui la disposizione in corso di approvazione non farebbe altro che registrare il carattere necessariamente, o quanto meno ordinariamente,

ultra regionale di tutte le determinazioni assunte dal CPGA.

16. Va peraltro osservato che, in concreto, gli atti impugnati dal ricorrente dinanzi al TAR non riguardano, isolatamente, il rapporto di pubblico impiego dell'interessato, ma concernono, in termini più ampi, la procedura selettiva e valutativa adottata dal CPGA per l'assegnazione delle funzioni di Presidente di Sezione Interna.

17. Si tratta, all'evidenza, di atti che non sono limitati alla definizione dei contenuti del rapporto di servizio del singolo magistrato ricorrente, ma investano l'organizzazione degli uffici della Giustizia Amministrativa, coinvolgendo le posizioni di una pluralità di magistrati, indipendentemente dalle loro diversificate sedi di servizio.

È ciò porta ad affermare che, in concreto, nemmeno l'impugnazione delle determinazioni concrete adottate dal CPGA, concernenti l'attribuzione delle funzioni di presidente di sezione interna, potrebbe essere ricondotta ad una mera "controversia riguardante pubblici dipendenti", soggetta al criterio della sede di servizio.

Anche sotto questo profilo, pertanto, va affermata la competenza del TAR per il Lazio.

18. In definitiva, quindi, il regolamento di competenza va accolto e deve essere dichiarata la competenza inderogabile del TAR per il Lazio, sede di Roma.

Le spese di questa fase possono essere compensate, in considerazione della novità della questione, in relazione alle previsioni introdotte dal codice del processo amministrativo.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza in epigrafe,
dichiara competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
sede di Roma.

Spese compensate.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2011
con l'intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente del Consiglio di Stato
Pier Giorgio Lignani, Presidente di Sezione
Stefano Baccarini, Presidente di Sezione
Paolo Numerico, Presidente
Giuseppe Severini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Marco Lipari, Consigliere, Estensore
Antonino Anastasi, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Guido Salemi, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 16/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

